

Il procedimento di cognizione e di esecuzione penale

Autore: Redazione

In: Diritto penale

Successione intertemporale dopo la riforma del 2017

L'ultima disposizione della riforma relativa alla **prescrizione** è il comma 15 dell'articolo unico, che ne disciplina gli effetti di diritto intertemporale: "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 [cioè tutte le modifiche alla disciplina della prescrizione] si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Considerata la **natura sostanziale** che la Corte Costituzionale assegna alla prescrizione (cfr. da ultimo la nota ordinanza n. 24 del 2017 relativa al "caso Taricco"), tale disposizione risulta superflua per quanto riguarda le **novità sfavorevoli all'imputato** (ad esempio, le nuove cause di sospensione a seguito di condanna non definitiva) in quanto le stesse risultano già inapplicabili ai fatti pregressi in forza del principio di **irretroattività in malam partem**. Per quanto riguarda le novità favorevoli, essa svolge l'innovativa ed eccentrica funzione di impedire che le stesse possano retroagire ai fatti pregressi, in deroga all'art. 2, comma 4 c.p.

Si tratta di una previsione che desta alcune perplessità. Per **consolidata giurisprudenza costituzionale**, il valore tutelato dal principio della lex mitior può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo quali - a titolo esemplificativo - quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale e quelli che coinvolgono **interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale** connessi a valori costituzionali di primario rilievo. Con la conseguenza che il giudizio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di **derogare alla retroattività** di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza (C. Cost. n. 393/2006; C. Cost. n. 72/2008, n. 12; C. Cost. n. 236/2011, nn. 10, 11).

In verità, la rilevanza pratica di questo problema potrebbe essere abbastanza ridotta, se non addirittura nulla: l'unica modifica favorevole introdotta dalla riforma in esame è quella di cui all'**art. 161 c.p.**, nella parte in cui sottrae agli effetti della sospensione i concorrenti che non risultino imputati nello stesso procedimento.

I procedimenti speciali

Accanto al rito ordinario, il codice di procedura penale prevede altri tipi di procedimento, classificati tecnicamente come “speciali” ma chiamati anche **alternativi, semplificati, differenziati, acceleratori o anticipati**: il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto e il procedimento per oblazione.

Ognuno ha una sua fisionomia più o meno spiccata, a cominciare dalla maggiore o minore accusatorietà.

I riti alternativi, benché regolati nello stesso libro del codice (il sesto), vanno distinti in due categorie. Alla **deflazione dibattimentale** sono preordinati il procedimento abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti e il procedimento per decreto penale. diversa collocazione trovano il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, che non mirano a deflazionare il dibattimento, bensì ad accelerarlo, anticipandolo. In generale, i procedimenti speciali hanno in comune la massima semplificazione dello svolgimento processuale attraverso il suo snellimento, l’economia dei giudizi, la riduzione dei costi, la contrazione dei tempi del processo.

La legge **23 giugno 2017, n. 23** ha modificato la disciplina del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, rimodulandole al fine di ampliare il ricorso a dette ipotesi di definizione anticipata del procedimento. Si tratta dei riti più interessanti sotto il profilo delle scelte difensive poiché l’applicazione degli stessi è rimessa alla scelta dell’interessato: totalmente per il **giudizio abbreviato** in quanto devoluto alla volontà dell’imputato, parzialmente per il c.d. patteggiamento poiché esso richiede il consenso del pubblico ministero.

La giurisdizione e l’esecuzione della pena

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il giudice dell’esecuzione, da «giudice degli incidenti», è diventato il giudice che «conosce dell’esecuzione del provvedimento» ex art. 665 c.p.p. Si tratta di un cambiamento non solo formale, ma di contenuti.

In precedenza, il **carattere incidentale degli interventi** dopo la definitività della decisione costituiva il corollario di due principi: la stabilità della cosa giudicata e la funzione retributiva della pena. L’esecuzione penale era considerata un’appendice eventuale del processo; ad essa era riconosciuta natura amministrativa, mentre solo al processo di cognizione veniva riconosciuta «natura giurisdizionale».

Tale impostazione è da considerarsi superata. L’**art. 27, comma 3, della Costituzione** sancisce la finalità rieducativa della pena e, pertanto, il condannato ha diritto a un esame periodico della pretesa

punitiva (Corte Cost., n. 24 del 1974). La fase esecutiva è oggi caratterizzata dall'ampliamento delle funzioni del giudice della esecuzione e dalla conseguente giurisdizionalizzazione della fase esecutiva.

La linea di tendenza percepibile dall'evoluzione legislativa rivela l'esigenza di una giurisdizionalizzazione sempre più intensa dell'**esecuzione penale**.

L'individuazione dei limiti del giudicato in senso sostanziale nell'esecuzione penale deve essere effettuata in base al principio secondo cui **il giudicato copre l'oggetto della decisione del giudice di cognizione**, e cioè tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'emanazione della decisione medesima; con l'avvertenza che tale decisione è soggetta a modifiche in senso favorevole al condannato per la sopravvenienza di fatti nuovi (giudizio di revisione) e con l'ulteriore avvertenza che la legge appresta numerosi strumenti per il **riesame del rapporto punitivo** nel corso della fase dell'esecuzione in vista degli scopi cui deve tendere la pena. L'entità della pena principale, ad esempio, può essere soggetta a modificazioni per effetto della legge sul concorso dei reati e delle pene inflitte anche con sentenze diverse quando, in sede di esecuzione, si proceda a unificare le pene concorrenti (art. 663 c.p.p).

Il processo evolutivo che ha interessato il giudice dell'esecuzione è stato condizionato dalla **valorizzazione della tutela dei diritti fondamentali** della persona e dalla riflessione sul tema della "cedevolezza del giudicato".

I presenti contributi sono tratti da

<https://www.diritto.it/procedimento-cognizione-esecuzione-penale/>